

25 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

Fondo perduto: istruzioni rettificate nel giro di un giorno

Professionisti confusi per le contraddizioni tra provvedimento e guida dell'Agenzia delle Entrate

Autore: **Sandra Pennacini**

Il canale per la trasmissione delle istanze di richiesta di contributo a fondo perduto si aprirà solo a partire dal 30 marzo 2021, ma già gli studi professionali sono al lavoro per predisporre tutti i dati ed i conteggi necessari.

Nella giornata del 23 marzo è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le istruzioni per la compilazione, e pressoché contestualmente è stata messa a disposizione, sempre dall'Agenzia, una guida dedicata. Sfortunatamente, i due documenti, aventi il medesimo oggetto e medesima fonte, si contraddicevano tra di loro.

Ad esempio, nelle istruzioni era possibile leggere che *“nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà **l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 9 mesi**”*.

Di tutt'altro tenore, invece, la guida, anch'essa a cura AdE, che sul punto invece prevedeva che *“i soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell'operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva. In altre parole, in questi casi **deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita Iva**. A titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il **5 maggio 2019** dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai **mesi da giugno a dicembre 2019**”*.

Due posizioni evidentemente tra di loro contrastanti; nel primo caso, infatti, si doveva considerare il fatturato complessivo e dividere per i mesi successivi a quello di apertura della partita IVA, nel secondo caso invece si considera solo il fatturato dei mesi successivi a quello di apertura della partita IVA, diviso il numero dei mesi, sempre successivi all'apertura della partita IVA. Tanto contrastanti da non poter coesistere, e infatti si è assistito ad una **correzione** da parte dell'Agenzia delle Entrate che in data 24 marzo 2021 ha rilasciato **nuove istruzioni per la compilazione del modello d'istanza**.

E quindi, in conclusione, quale tipo di conteggio dovranno effettuare i soggetti che hanno aperto partita IVA nel 2019?

Il conteggio da effettuare sarà quello più logico, ed aderente al testo letterale del decreto, ovvero si dovranno

considerare ai fini della media mensile di fatturato e corrispettivi, e quindi sia al denominatore che al numeratore, **solo** i dati relativi ai mesi **successivi a quello di apertura della partita IVA**.

In tal senso le istruzioni di compilazione al modello di istanza sono state rettificate, e infatti l'esempio proposto resta il medesimo del testo originario, ma cambia la soluzione: *“Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi”*.

Altra incongruenza che abbiamo rilevato, e che è stata oggetto di successiva correzione, riguarda la possibilità di modificare la scelta operata per la compensazione o l'accredito del contributo spettante; nella prima versione delle istruzioni era previsto che l'opzione inizialmente effettuata non fosse in alcun modo modificabile, nemmeno in caso di presentazione di una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

Una posizione curiosa, ed in contrasto con quanto indicato nella stessa guida AdE, cui ora anche le istruzioni vengono allineate, con l'inserimento della precisazione che *“la scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza, sia per l'accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d'imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta”*.

Detto in altri termini, fintanto che l'istanza può essere corretta mediante presentazione di una nuova istanza (ovvero solo fintanto che il contributo non venga riconosciuto), l'intero contenuto dell'istanza può essere modificato, compresa la scelta per la fruizione del beneficio.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Dello stesso argomento

EVENTI ONLINE

APPROFONDISCI

29 marzo 2021 **NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:
ISTANZA E CASI PRATICI**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

